

COMUNE DI CORREGGIO

REGOLAMENTO

per l'applicazione del

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Approvato con atto consiliare n. 161 del 03/12/1998
- Modificato con atto consiliare n. . 50 del 08/04/1999
- Modificato con atto consiliare n. 162 del 17/12/1999
- Modificato con atto consiliare n. 178 del 14/12/2001
- Modificato con atto consiliare n. 10 del 14/02/2002
- Modificato con atto consiliare n. 130 del 30/09/2005
- Modificato con atto consiliare n. 96 del 30/06/2006
- Modificato con atto consiliare n. 129 del 26/10/2007
- Modificato con atto consiliare n. 68 del 30/05/2008
- Modificato con atto consiliare n. 129 del 29/10/2010
- Modificato con atto consiliare n. 94 del 14/09/2012
- Modificato con atto consiliare n. 128 del 30/11/2012
- Modificato con atto consiliare n. 53 del 30/04/2015
- Modificato con atto consiliare n. 73 del 26/06/2015
- Modificato con atto consiliare n. del 29/03/2019

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

TITOLO I OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Art. 1 - Definizioni - Ambito e scopo del Regolamento

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- a) per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- c) per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- d) per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- e) per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- f) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione rilasciato dall'Unità Organizzativa che gestisce il Patrimonio Comunale, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. **L'unità organizzativa che gestisce il Patrimonio Comunale rilascia le concessioni di occupazione di suolo pubblico relative alle distese di bar e/o ristoranti e le concessioni per le occupazioni di aree attigue ad attività di gelateria artigianale sia che siano classificabili come permanenti che come temporanee;**
- g) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, effettuate a seguito di un atto di autorizzazione rilasciato dal Comando di Polizia Municipale.
- h) nel proseguo della stesura del presente Regolamento il Servizio che concede od autorizza viene definito "Comune" o "Autorità competente" che deve essere ricondotto al Servizio di riferimento a seconda che l'occupazione sia di natura permanente o temporanea.

2. Il Regolamento (art. 52 e 63 D.Lgs. 15/12/1997, n.446), disciplina le occupazioni di spazi ed aree

pubbliche, come sopra definiti, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, in oggetto.

3. Il Regolamento istituisce e disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, pertanto, disciplina anche, i coefficienti moltiplicatori del canone (Art. 27 e 29 del Regolamento) le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione del territorio comunale.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire un corretto utilizzo degli spazi e delle aree pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico, tenendo conto del vantaggio economico che l'occupante riceve da tale occupazione.

5. Sono individuati i seguenti criteri architettonici per le occupazione con distese di tavolini e sedie da parte dei Pubblici Esercizi:

- a. su suolo pubblico sono ammesse pedane e/o strutture anche recintate e coperte, leggere, facilmente smontabili, armonicamente inserite nel contesto architettonico, non sono consentite strutture fisse chiuse;
- b. gli spazi occupati potranno essere recintati con materiali trasparenti, non sono consentite recinzioni con fioriere in centro storico, i pannelli trasparenti dovranno essere realizzati con materiali che non producano schegge in caso di frantumazione con le seguenti caratteristiche: altezza massima ml. 1,50; le pedane e/o gli zoccoli di base non potranno superare l'altezza di 30 cm. dal piano stradale;
- c. l'uso di piattaforme o di impalcati a contatto con il suolo è consentito, nel rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche, solo nei casi in cui lo spazio che si intende occupare sia in condizioni tali da creare oggettivo impedimento alla stabilità di tavoli, sedie e ombrelloni, e/o alla fruizione dei clienti;
- d. è data priorità all'occupazione sotto i portici a condizione che siano mantenuti liberi gli spazi necessari alla mobilità delle persone, comprese quelle con limitata capacità motoria, questi spazi non dovranno in ogni caso essere inferiori a ml. 2,00;
- e. la copertura a protezione, fuori dai portici, potrà essere realizzata con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare in tela impermeabilizzata, oppure con tendoni estensibili, a struttura unica, direttamente agganciati alla struttura dell'edificio, assicurando in ogni caso la corretta lettura architettonica dei volumi e dei prospetti;
- f. è consentita l'estensione delle occupazioni oltre la proiezione del fronte del pubblico esercizio, nel rispetto dei diritti dei terzi;
- g. gli arredi devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; tavoli e sedie in legno naturale, metallo o altro materiale cromaticamente e tipologicamente coordinato con il contesto; non sono consentiti arredi in plastica in centro storico;
- h. non è consentita l'installazione, anche temporanea, di insegne o altri impianti pubblicitari quali cartelli o simili, neppure a delimitazione dell'area occupata;
- i. l'area utilizzata dovrà sempre essere mantenuta in condizioni decorose e non potrà in nessun caso essere adibita a deposito, sia di merce e/o recipienti, sia di materiali o attrezzature utilizzate per la somministrazione di cibi e bevande;
- j. le strutture/attrezzature destinate all'occupazione di suolo pubblico devono essere coperte da polizza assicurativa per danni verso terzi.

Entro il 30 giugno 2014 i titolari dei pubblici esercizi che utilizzano suolo pubblico con distese di tavolini e sedie dovranno adeguarsi alle linee guida di cui sopra.

Art. 2 - Domanda d'occupazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune.
2. Rispetto alla data d'inizio d'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque, per le occupazioni permanenti a 15 giorni e per quelle temporanee a 8 giorni salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza del successivo art. 6.
3. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
4. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
5. Ogni domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico riguardanti manifestazioni o iniziative di carattere politico, sindacale, culturale, sportivo, religioso, celebrativo del tempo libero nonché le occupazioni realizzate per esposizione merci non antistanti al proprio punto di vendita non deve avere una durata superiore a 30 giorni consecutivi, pena la validità della domanda.
6. **Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o praticino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione" .**

Art. 3 - Contenuto della domanda di occupazione

1. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene richiesta, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
- f) **la sottoscrizione di una apposita dichiarazione con la quale ci si impegna, sotto la propria responsabilità, al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza di quanto dichiarato costituisce causa di decadenza dalla concessione per l'eventuale periodo rimanente di efficacia della stessa".**

2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, se richiesta. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Per quanto concerne la documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'istruttoria e di cui deve essere corredata la domanda, si rinvia al Regolamento sul Procedimento

Amministrativo, adottato in applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con deliberazione consiliare n. 119 del 05/07/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Pronuncia sulla domanda

1. Le domande pervenute sono assegnate, per l'istruttoria e per la definizione, al competente Ufficio Comunale.

2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

In presenza di più domande intese ad ottenere la occupazione del medesimo suolo pubblico la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda.

4. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in esito a sorteggio.

Art. 5 - Rilascio dell'atto di concessione

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione decorre dalla data indicata sull'atto stesso.

3. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 30 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione eventualmente prestata.

4. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato ritiro dell'atto entro i termini di cui al comma 3) è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria.

5. La concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 31 a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente per territorio da darsi almeno otto giorni prima dell'inizio dell'occupazione per la verifica del caso.

6. Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazione prevista dal Regolamento di Polizia Urbana da darsi almeno 30 gg. prima della installazione delle stesse.

7. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee. Se l'occupazione interessa la sede stradale, l'interessato ha l'obbligo di osservare le disposizioni del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

8. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista dalla lettera t) dell'art. 31.

Art. 6 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre

alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.

2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7 - Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione nonché la definizione delle modalità per l'applicazione del canone dovuto.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione.

2. La concessione viene sempre accordata:

a) a termine, per la durata massima di anni 29;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

4. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale.

5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 8 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo.

Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati a spese degli interessati e, fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

Art. 9 - Occupazione con impianti pubblicitari

1. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

Art. 10 - Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 11 - Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi

1. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ambulante, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 12 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
2. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 13 - Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 14 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collegare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 15 - Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 16 - Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 31, punto 1, lett. r) del presente Regolamento.

Art. 17 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Art. 18 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28 Marzo 1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4 giugno 1993.

2. Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

3. E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 19 - Rinnovazione, proroga e rinuncia della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune entro 20 (venti) giorni dalla scadenza della concessione in atto salvo quanto diversamente stabilito nello specifico atto di concessione

2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno sette giorni prima della scadenza.

3. Per le occupazioni permanenti il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

Art. 20 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in

ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario ha l'obbligo:

- di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione;
- di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

Art. 21 - Modifica sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

Art. 22 - Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla Legge e dai Regolamenti comunali.

Incorre, altresì, nella decadenza:

- a) per mancato pagamento del canone di concessione;
- b) se l'occupazione non viene effettuata entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- c) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
- d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

Art. 23 - Occupazione ed esecuzione di lavori

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle Leggi, dai Regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

- b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

Art. 24 - Manutenzione delle opere

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

TITOLO II CANONE DI CONCESSIONE

Art. 25 - Istituzione del canone

1. Il Comune di CORREGGIO, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge n. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, assoggetta a far tempo dall' 1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 26 - Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico viene confermata la classificazione del territorio comunale di cui al proprio atto n.146 del 22.11.1993 che si allega in appendice.

Art. 27 - Determinazione della tariffa del canone annuo

1. Il Consiglio Comunale approva la tariffa del canone di concessione ai fini dell'approvazione del bilancio (Art. 54 D.Lgs. 15/12/1997, n.446) quali tariffe di base iniziali del canone istituito. Le successive eventuali revisioni tariffarie saranno deliberate dalla Giunta Comunale.
2. La tariffa del canone annuo per le occupazioni di carattere permanente per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadro o lineare, per il coefficiente moltiplicatore

stabilito per ciascuna fattispecie.

3. I coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico retraibile dall'occupazione, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico, sono stabiliti come segue:

OCCUPAZIONE CON CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI	1
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI	1
OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO E LINEE AEREE	1
OCCUPAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENCAE	1

4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concessa con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

5. In caso di subentro il canone è corrisposto dal subentrante a partire dall'anno successivo alla data di cessione.

6. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta di rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal regolamento.

Art. 28 - Applicazione del canone annuo

1. Il canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione.

2. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare.

Art. 29 - Determinazione della tariffa del canone per le occupazioni temporanee

1. Il Consiglio Comunale approva la tariffa del canone per le occupazioni temporanee ai fini dell'approvazione del bilancio (Art. 54 D.Lgs. 15/12/1997, n.446) quali tariffe di base iniziali del canone istituito. Le successive eventuali revisioni tariffarie saranno deliberate dalla Giunta Comunale.

2. La tariffa per le occupazioni temporanee è determinata moltiplicando la tariffa base giornaliera al metro quadro o lineare per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie. **In ogni caso l'ammontare del canone minimo da applicare è pari ad € 10,00, fatte salve le esenzioni previste dal presente regolamento.**

3. I coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico retraibile dall'occupazione, nonché al sacrificio imposto alla collettività, per la rinuncia all'uso pubblico, sono stabiliti come segue:

OCCUPAZIONI VARIE	1,000
CANTIERI EDILI	0,220
AMBULANTI	0,125
SPETTACOLO VIAGGIANTE	0,200
MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E POLITICHE	0,200
DISTESE DI SEDIE E TAVOLI	0,120
(per chi non si adegua ai criteri architettonici entro 30/06/2014)	
DISTESE DI SEDIE E TAVOLI (Pubblici Esercizi)	0,001
(per chi si adegua ai criteri architettonici entro il 30/06/2014 per 3 annualità dalla data di adeguamento)	
DISTESE DI SEDIE E TAVOLI (Pubblici Esercizi)	0,060
(per chi non ancora adeguato protrae l'ora di chiusura serale e/o festiva)	

4. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero indipendentemente dal numero di ore per cui si protrae l'occupazione nell'arco della giornata.

5. Il coefficiente per le occupazioni degli ambulanti nei giorni di fiere o manifestazioni locali è aumentato del 100%.

Art. 30 - Agevolazioni

1. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

4. Per le occupazioni da parte dei pubblici esercizi che estendono l'orario di apertura serale e/o estivo e/o festivo oltre lo standard prevalente, in accordo con l'Amministrazione Comunale, è prevista una riduzione tariffaria del 50% per il periodo di riferimento (vedi coefficiente art. 29);

5. **Per le occupazioni da parte di titolari di concessioni su aree pubbliche per la rivendita di quotidiani e periodici, è prevista una riduzione del canone pari al 25% qualora i titolari si impegnino a non vendere merce che riproduca persone, immagini o simboli riferiti al partito fascista, fabbricati in epoche storiche successive al ventennio fascista. L'attività di vendita effettuata in violazione al presente articolo comporterà la confisca limitatamente alla merce in oggetto".**

Art. 31 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;

b) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e

le aste delle bandiere;

c) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché con vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione stessa;

e) gli accessi carrabili;

f) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali e religiose di durata non superiore a 24 ore e le occupazioni per manifestazioni assistenziali, sociali, celebrative e del tempo libero effettuate con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale ai sensi delle prescrizioni del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati senza vincoli di durata;

g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio;

h) le occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;

l) le occupazioni di aree cimiteriali;

m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

n) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aeree, quali le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

o) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;

p) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;

q) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ONLUS (Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n.460), a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

~~r) le occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi e di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore.~~

s) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

t) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati, promosse da Partiti;

u) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

v) le occupazioni per commercio su aree pubbliche in forma itinerante per una durata non superiore a 60 minuti;

z) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

w) le occupazioni per interventi di manutenzione straordinaria sui beni di proprietà comunale.

z1) le occupazioni concesse/autorizzate in osservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale che alla chiusura dell'esercizio comportano il ritiro delle attrezzature esposte, ad eccezione delle occupazioni concesse/autorizzate a titolari di sala videolottery o locali con slot machine.

z2) "Tutte le occupazioni commerciali e artigianali che osservano le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale contenute nei vari regolamenti comunali (Polizia Urbana, Igiene Pubblica, Benessere Animale, ecc.), ad eccezione di quelle concesse/autorizzate a titolari di sala videolottery o locali con slot machine, che si realizzano per un massimo di mq. 2,00 (due) determinata da una profondità massima di mt. 1,00 calcolata dal muro adiacente l'ingresso delle attività di cui trattasi o dal muro interno del portico se le attività sono svolte sotto il portico stesso per la lunghezza effettiva dell'occupazione. E' fatto obbligo di ritiro, alla chiusura dell'esercizio, delle merci e/o attrezzature esposte. La superficie di mq. 2,00 (due) NON è considerata franchigia per le occupazioni che superano questo limite di superficie".

z3) "Tutte le occupazioni riguardanti le distese all'aperto di manufatti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande o all'esercizio dell'attività commerciale concesse/autorizzate, in osservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, a titolari di attività destinati a bar e ristoranti che attestino, mediante autocertificazione annuale, l'assenza di slot machine o videolottery nei locali di esercizio della propria attività, mantenendo o conseguendo il marchio "Slot-FreE-R. Se l'autocertificazione, attestante l'assenza di slot machine o videolottery nei locali di esercizio della propria attività, viene presentata entro il 30.06, l'esenzione dal canone viene applicata per tutto l'anno di riferimento; in caso di presentazione della medesima dal 01.07 al 31.12, il canone dovuto per l'anno di riferimento sarà ridotto della metà".

w1) le occupazioni da parte dei pubblici esercizi che osservano le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale di breve durata (massimo 5 giorni) connesse ad eventi e/o manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune;

x) le occupazioni con piccoli espositori di merci posti antistanti il punto vendita di riferimento ed i piccoli espositori che contengono pubblicazioni a distribuzione gratuita purchè

ritirati a fine giornata e le occupazioni con piccoli arredi urbani e/o elementi di arredo urbano che rispettano le prescrizioni, i materiali ed i criteri individuati in materia di qualità urbana di cui al comma 5) dell'art. 1 del presente regolamento di superficie fino al 1 (uno) mq. (metro quadrato);

x1) le occupazioni per interventi di recuperi edilizi delle colonne e del lastricato dei portici, delle pareti degli edifici sotto i portici e delle pareti dei fabbricati che insistono sulle pubbliche vie se completati entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Se l'occupazione si protrae oltre i 60 (sessanta) giorni, il canone è dovuto dal 61° (sessantunesimo) giorno fino al termine della occupazione, sempre che ne sia stata autorizzata la proroga, utilizzando la categoria di occupazione per "cantieri edili";

Art. 32 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. [Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.] **ABROGATO**
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate in fase di prima applicazione, al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria pari a EURO 0,5165 per ciascun utente.
Successivamente la tariffa applicabile sarà quella base rivalutata della indicizzazione ISTAT
5. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 19, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.
6. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono per il periodo di mancata utilizzazione.

Art. 33 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone.
3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 34 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione;
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 30 APRILE di ciascun anno;
3. Per il primo anno di concessione, il pagamento del canone deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data del rilascio della concessione;
4. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno che comportano il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della concessione precedente.

Art. 35 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato entro 5 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, in unica soluzione per tutto il periodo di durata dell'occupazione, salvo le possibilità di cui al successivo art. 36;
- ~~2. Non si fa il versamento del canone qualora sia d'ammontare non superiore a 8 (otto) Euro.~~

Art. 36 - Modi di versamento

1. Il versamento del canone va fatto su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI CORREGGIO - VERSAMENTO CANONE (ANNUALE o TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento per eccesso il centesimo d'Euro.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con data al 30.4, 30.5 e 30.9) qualora l'ammontare del canone sia superiore a 387,34 Euro.

Art. 37 - Riscossione del canone

1. La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune; la riscossione coattiva è posta in essere a mezzo ingiunzione fiscale.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura forfetaria di 15 EURO e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1), secondo capoverso;
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 38 - Omesso o insufficiente pagamento

1. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato

ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.

2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Art. 39 - Recupero canone evaso e rimborso

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso e provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.

2. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

3. Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 2 anni dal pagamento.

4. Allo stesso termine di prescrizione di 2 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto in relazione ad occupazioni permanenti.

5. Si prescrive invece in 3 anni il diritto al rimborso ed all'incasso del canone dovuto per occupazioni temporanee.

6. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a 8 (otto) EURO.

Art. 40 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Euro 51,64 a Euro 516,46 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del canone dovuto.

3. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

Art. 41 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Art. 5 L. 1034/71);

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e in quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 42 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dal **1° LUGLIO 2015**.
2. Vengono abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.
- ~~3. Il presente Regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto nel POA (Piano di Adozione dell'Euro nella Pubblica Amministrazione).~~

Art. 43 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 Dicembre 2001, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

Appendice

CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N.146 DEL 22/11/1993

ZONA "1": CENTRO ABITATO.

La zona compresa all'interno del perimetro delimitato da Via C. Battisti, V.le Cottafavi, V.le V. Veneto, Via Circondaria sino all'altezza del campo sportivo "W. Borelli"; Via Gambarà dal n° 6 al n° 6S;

Intervento edilizio "LE ROBINIE" e Via Carletti dal n° 2 al n° 2/H fino all'incrocio con Via U. Foscolo;

Ex Cemental: tutta l'area di nuovo intervento edilizio della zona di insediamento "ex Cemental" fino all'incrocio con Via L. Ariosto; da Via L. Ariosto fino all'incrocio con Via Carletti;

Ex SICMA (mangimi): V.le C. Battisti dal n° 1 al n° 3B, V.le Risorgimento lato ovest dall'inizio fino all'incrocio con V.le dei Mille; V.le dei Mille fino all'incrocio con C.so Cavour; da C.so Cavour fino all'incrocio con V.le C. Battisti;

LE PIRAMIDI - VIA CONVENTINO: zona compresa di V.le Repubblica all'altezza dell'incrocio con Via Pirandello fino all'incrocio con SS 468; SS468 fino all'incrocio con Via Conventino; Via Conventino in linea d'aria fino all'intersecazione con confine intervento "Le Piramidi";

ESPANSIONE SUD: Via Manzotti; zona compresa da incrocio con Via R. Giovannetti fino ad incrocio con Via Fazzano; Via Giovannetti dal n° 1 al n° 47 (n° 15 e 45 non esistono); Via Terrachini relativamente al n° 1 e 2; Via Tondelli dal n° 2 al n° 10G; Via Gelsomini fino ad incrocio con Via Tondelli;

VIA DON MINZONI: Via Don Minzoni zona compresa da incrocio con Via Bolognesi fino ad incrocio con Via Vecchia Ferrovia; Via Bolognesi: confine di Via Prampolini e Via D. Vittorio;

ZONA "2" TERRITORIO E VILLAGGIO PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA.

La zona esterna al perimetro sopraclassificato come centro abitato e delimitata da

NORD: Via Lazzaretto sino all'incrocio con Via Campagnola, Via Campagnola sino all'incrocio con Via Tesauri, Via Tesauri fino all'incrocio in linea d'aria con Via Mandriolo superiore, Via Mandriolo superiore fino all'incrocio in linea d'aria con S.P. n° 69 Correggio-Rio Saliceto, S.P. n° 69 Correggio-Rio Saliceto fino all'incrocio in linea d'aria con Via S. Martino; Via S. Martino fino all'incrocio in linea d'aria con Via Astrologo; Via Astrologo fino all'incrocio con Via Madonna 4 vie;

EST: tratto di Via Madonna 4 vie fino all'incrocio con SS 468, tratto di via S. Biagio fino all'incrocio con Via Ardione; tutta la zona denominata "Villaggio piccola e media industria" e più precisamente, tratto di Via Oratorio dall'incrocio con SS 468 per Carpi fino all'incrocio con Via del Lavoro, Via Costituzione e sue confluenti (Via del Progresso e Via del Lavoro) fino all'incrocio con SS 468 per Carpi, Via Europa e Via dell'Industria fino all'incrocio con SS 468 per Carpi;

SUD: dalla fine di Via Cimitero - incrocio con Via Ardione - in linea d'aria sino all'incrocio di Via Prov.le per Modena all'altezza dell'incrocio di Via Prov.le per Modena con il cavo Argine, Via Prov.le per Modena lato destro fino al n° 48; da Cavo Argine fino alla intersecazione con il canale di Fazzano; Canale di Fazzano fino all'incrocio con Via Fazzano; Via Fazzano fino all'incrocio in linea d'aria con Via delle Monache, Via delle Monache fino all'incrocio in linea d'aria con Via Conventino e SS 468 per Reggio E.;

OVEST: tratto della SS 468 compreso da incrocio della stessa con Via Conventino fino ad incrocio con SP n° 47 Correggio-Bagnolo, Via Pirandello fino ad incrocio in linea d'aria con Via Carletti, Via Carletti fino ad incrocio con Via U. Foscolo, Via U. Foscolo fino ad incrocio in linea d'aria con Via Lazzaletto.

ZONA "3": FRAZIONI E ZONE PERIFERICHE.

I centri delle frazioni di Prato, Canolo, Budrio, Fosdondo, Mandrio, Fazzano e Lemizzone, come previsto dal P.R.G. vigente.

Tutte le altre zone del territorio del Comune non comprese nelle precedenti.

N.B:Di tale suddivisione del territorio Comunale secondo l'importanza delle località in rapporto all'attività economica svoltavi, si è raccolto il parere della Commissione Comunale Edilizia che si è espressa favorevolmente nella seduta del 10.11.93, verbale n° 38.

REGOLAMENTO COSAP DAL 1° DICEMBRE 2010